

ORIGINALE

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse di:


- 1) ASPAT – Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale;
- 2) Centro di Radiologia diagnostica e fisioterapia del dott. A. Ginolfi & C. s.r.l.;
- 3) A.I.R.R.I. Centro di Aversa – Associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi;
- 4) Centro di riabilitazione psicomotorio San Paolo;
- 5) Gerovit s.r.l.;
- 6) G.A.F. s.r.l.;
- 7) L'INCONTRO s.r.l.;
- 8) CEFIM s.n.n. di Murolo e C.;
- 9) Centro di Riabilitazione CINETIC CENTER;
- 10) L'OASI Centro Residenza di Riabilitazione Neuromotorie per Anziani e disabili s.r.l.;
- 11) FEMAS s.r.l.;
- 12) VILLA DEI CEDRI s.r.l.;
- 13) ANTARES s.r.l.;
- 14) ASS. Famiglie Subnormali e Min. Psicici – San Vincenzo Coop Sociale ONLUS;
- 15) DIARAD di Parolisi I. & Pinto B.;
- 16) PRIMULA s.r.l.;
- 17) INSIEME s.r.l.;

MANDATO

Avv. Patrizia Kivol Manzoni  
 Vi nomino e costituo mio procuratore e difensore nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in causa o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi costituire, transigere, rinunciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.  
 Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

**CENTRO DI RADIOLOGIA  
 DIAGNOSTICA E FISIOTERAPIA  
 del Dr. A. Ginolfi & C. s.r.l.  
 L'Amministratore Unico  
 Dott. Lorenzo Cappucci**

**A.I.R.R.I.**  
 Associazione Italiana Riabilitazione  
 Reinserimento Invalidi  
 CENTRO DI AVERSA  
 Via Aldo Moro, 68/A AVERSA (CE)  
 P.IVA: 02914690611



Partita IVA: 01796320610  
 81030 CARNOIA (CE)  
 Viale dei Chiegi (Viale Toriana)  
 "SAN PAOLO"  
 CENTRO DI RIABILITAZIONE PSICOMOTORIO

- 18) Centro PKT srl – Lauro;
- 19) TEORREO s.r.l.;
- 20) Centro Minerva;
- 21) Orto Kinesis s.r.l.;
- 22) Centro FKT Cilento s.r.l.;
- 23) MEDICAL R – Medicina Fisica e Riabilitazione;
- 24) Opera Giovanile Juventus – Onlus;
- 25) Centro Juventus Vibonati s.r.l.;
- 26) Istituto Juventus s.r.l.;
- 27) C.T.F. s.r.l.;
- 28) Nuova CTA s.r.l.;
- 29) C.G.M. "S. LUCA" s.r.l.;
- 30) TIVAN s.r.l.;
- 31) IPRHA s.r.l.;
- 32) Centro di Riabilitazione LASRD s.r.l.;
- 33) Centro Juventus Sarno s.r.l.;
- 34) Coop. ISES Centro Medicina Riabilitativa;
- 35) CIVITAS s.r.l.;
- 36) C.R.O.N.di strefezza Silvio & C. s.a.s.l.;
- 37) TE. RI s.r.l. – BABINETTO FISIOTERAPICO;
- 38) Centro Riabilitazione Motoria s.r.l.;
- 39) ME. DI.CA. SUD s.r.l.;
- 40) I.R.F.R.I. s.r.l. Istituto Recupero Funzionale Riabilitazione Irno;
- 41) Studio Medico Diagnostico Guidi;
- 42) Neapolisanit s.r.l.

**MANDATO**

Avv. Patrizia Kivel Mizzy  
 Vi nomino e costituisco miei  
 procuratori e difensori nel  
 presente giudizio conferendovi  
 tutti i poteri di legge ivi  
 compresi quello di  
 sottoscrivere il presente atto  
 proporre motivi aggiunti,  
 chiamare i terzi in causa e/o  
 garanzia, proporre domande  
 riconvenzionali, farsi sostituire,  
 transigere, rilasciare quietanze,  
 incassare, rinunciare agli atti ed  
 accettare rinunce.  
 Eleggo domicilio con Voi in  
 Napoli, al Viale Gramsci, 10

**ASPAT**

Associazione Sanità Privata  
 Accreditata Territoriale  
 Il Presidente

*Patrizia Kivel Mizzy*

43) AIAS – Sezione Nola Onlus;

44) Centro Medico Moscati.

in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi,  
per mandato a margine del presente atto, dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy (C.F.  
KVLPRZ57R61F839B) e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al  
Viale Gramsci n. 10

FAX 0817613381

P.E.C. [patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it)

### CONTRO


- Il Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario della Regione Campania, nominato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/04/2010
- La Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.
- La ASL Napoli 1, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Napoli 2 Nord, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Napoli 3 Sud, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Avellino, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Benevento, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Caserta, in persona del Direttore Generale p.t.
- La ASL Salerno, in persona del Direttore Generale p.t.
- Il Ministero della Salute in persona del Ministro p.t.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.

### MANDATO


Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
Mi nomino e costituisco mio  
procuratori e difensori nel  
presente giudizio conferendovi  
tutti i poteri di legge ivi  
compresi quello di  
sottoscrivere il presente atto  
proporre motivi aggiunti,  
chiamare i terzi in malleva e/o  
garanzia, proporre domande  
ricorvenzionali, farsi sostituire,  
transigere, rinunciare quietanze,  
incassare, rinunciare agli atti ed  
accettare rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in  
Napoli, al Viale Gramsci, 10

### AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO

- del decreto commissariale n. 89 dell'11/08/2014, pubblicato sul BURC n.  
59 del 18/08/2014, avente ad oggetto "Determinazione delle tariffe

 Gerbit s.r.l.  
Amministrazione Unica  
R. 20/08/2014

G.A.F. s.r.l.  
L'Amministratore Unico



definitive di riabilitazione estensiva ex art. 26 legge n. 833/1978 dal 1.1.2014”

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ove lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compresi tutti i provvedimenti aslini applicativi della tariffa.

### FATTO

Con sentenza n. 3252/11 il TAR Campania Napoli annullava la D.G.R.C. n. 224/09 avente ad oggetto le tariffe da applicarsi nell'ambito della Regione Campania per le prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78 per gli anni 2003/2005 e per gli anni 2006/2008.

In particolare, con la citata pronuncia il TAR statuiva che *“il costo del personale, infatti non può formare oggetto di siffatte approssimazioni, che sarebbero in contrasto con la rilevanza di tale elemento sia per il carattere, evidenziato negli stessi atti impugnati, “human intensive” delle prestazioni sanitarie nel settore in questione, sia più in generale per l’attenzione riservata a questo aspetto dalla legislazione volta a garantire la congruità dei corrispettivi nei contratti pubblici, come tutela della serietà delle offerte e, indirettamente, della posizione dei lavoratori impiegati nei servizi art. 87 del dlgs n.- 163 del 2006)”*.

La Regione Campania proponeva appello avverso la decisione dei giudici partenopei, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 740/2013, respingeva il gravame affermando che *“la Sezione ritiene condivisibile la censura accolta dal Tar che ha stigmatizzato la inammissibile approssimazione, da parte degli uffici regionali, del costo del personale” e “la pubblica amministrazione ... non può procedere ad approssimazioni nella*

#### MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
nomine e costituisco uffici  
procuratori e difensori nel  
presente giudizio conferendovi  
tutti i poteri di legge ivi  
compresa quello di  
sottoscrivere il presente atto  
opporre motivi aggiunti,  
chiamare i terzi in causa e/o  
garanzia, proporre domanda  
ricorrenza, fare scattare,  
transigere, rilasciare quietanze,  
incassare, rinunciare agli atti ed  
accettare rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in  
Napoli, al Viale Gramsci, 10

#### INCONTRO s.r.l.

Viale Europa s.n.c.  
78100 TEANO (CE)  
C.F. e P.I. 03659550614

#### CEFF s.n.c.

MUROLO e C.  
Legale Rappresentante  
Sig.ra Gina Murolo

#### Centro di Riabilitazione “CINETIC CENTER” MARANOSE

#### L'OASI Centro Residenza di Riabilitazione Neuro motoria per Anziani e Disabili s.r.l. L'AMMINISTRATORE

*[Handwritten signature]*

*determinazione dei costi del personale".*

In presunta esecuzione delle citate pronunce giurisdizionali, la struttura commissariale adottava il DCA n. 81 del 05/07/2013 avente ad oggetto per l'appunto *"Tariffe assistenza territoriale e riabilitazione art. 26 L. 833/78.*

*Esecuzione sentenza Consiglio di Stato n. 740/2013"*.

Tuttavia il DCA n. 81/2013 prevedeva alcune determinazioni errate ed illegittime, rilevate e censurate nel giudizio n. rg. 5064/2013 intrapreso dai ricorrenti per l'ottemperanza della sentenza n. 3252/11 del TAR Campania Napoli

Nelle more del giudizio di ottemperanza, con nota n. 26829-P del 22/10/2013, il Ministero della Salute chiariva che *"con riferimento ai pareri emessi ex art. 1 co. 796, Lett. B, legge 27/12/2006, n. 296 dai Ministeri affiancanti, si rileva che essi hanno carattere endoprocedimentale, in quanto si inseriscono nel processo di adozione degli atti regionali e non ne concludono il provvedimento"*.

Inoltre i successivi pareri n. 449-P del 26/11/13 e n. 476-P del 24/12/2013 i Ministeri affiancanti della Salute e dell'Economia e delle Finanze si pronunciavano negativamente sulla metodologia adottata dalla Struttura Commissariale per la determinazione delle tariffe, censurando sia la previsione della doppia tariffazione (in base al CCNL applicato dalle singole strutture) sia la forfettizzazione delle tariffe.

In particolare il citato parere ministeriale precisava quanto segue:

- non è possibile prevedere una differenziazione di tariffe per le varie strutture territoriali in relazione al tipo di CCNL applicato da ogni singola struttura;

PEMAS s.r.l.  
L'Amministratore

VILDI  
GIORGIO s.r.l.  
L'Amministratore


AMYDES s.r.l.  
(L'Amministratore Unico)

*[Signature]*

- ai sensi dell'art. 8 sexies del Decreto Legislativo 502/1992 e s.m.i. le tariffe devono essere definite in base ai costi standard di produzione e di quote standard di costi generali su un campione rappresentativo di strutture accreditate. Le stesse tariffe devono essere quindi considerate come omnicomprensive dei costi sostenuti per l'erogazione delle prestazioni e, in nessun caso, possono remunerare singolarmente i fattori produttivi impiegati;
- nel DCA 81/2013 non erano esplicitati i criteri, oltre alla perizia di parte dello studio De Crescenzo-Gattei, che avevano portato alla determinazione del 7% per quantificare i costi generali, al 5% il margine di retribuzione e allo 0,5% l'incremento per la tariffa domiciliare per gli oneri per trasporto e parcheggio;
- l'art. 8-sexies del D.Lgs 502/92 e s.m.i. non prevede alcun "margine di retribuzione" nella determinazione delle tariffe.

**MANDATO**  
 avv. Patrizia Kivel Mazuy  
 Vi nominiamo e costituiamo alibi  
 procuratori e difensori nel  
 presente giudizio conferendovi  
 tutti i poteri di legge ivi  
 compresi quelli di  
 appello e il presente atto  
 per tutti i motivi aggiunti,  
 chianza e per la restituzione o  
 garanzia proporre domande  
 riconvenzionali, farsi sostituire,  
 transigere, rilasciare quietanze,  
 incassare, rinunciare agli atti ed  
 accettare rinunce.  
 Eleggo domicilio con Voi in  
 Napoli, al Viale Gramsci, 10

A fronte di tali rilievi, in data 7/02/2014 il TAR Campania Napoli emetteva l'ordinanza n. 866/2014, decidendo di acquisire "una documentata relazione di chiarimenti della Regione e Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro del Settore Sanitario sulle determinazioni che verranno adottate in relazione al sopravvenuto parere ministeriale n. 476/2013 e di effettuare una verifica delle tariffe determinate dalla Regione di riferimento agli specifici aspetti contestati dai ricorrenti in ordine ai calcoli effettuati sui costi standard del personale, all'uopo demandandone l'esecuzione alla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che procederà in contraddittorio con le parti in causa".



**DIARAD**  
 di Parolisi I. & Pinto B.  
 Corso Secondigliano, 207  
 80134 NAPOLI  
 Partita IVA 05731580634

**PRIMULA S.R.L.**  
 Via Napoli, 99  
 80138 MARINO (NA)

*F. e  
 Patrizia Mazuy*

Contemporaneamente, con nota del subcommissario n. 841/C del 18 febbraio 2014 veniva costituito un gruppo di lavoro, composto da dirigenti e funzionari regionali e con il supporto dell'AGENAS, con il compito di predisporre proposte di provvedimenti di definizione provvisoria e definitiva delle tariffe sia per riabilitazione estensiva ex art. 26 che per servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari, a seguito ed in coerenza con le indicazioni contenute nei predetti pareri ministeriali nn. 26/11/13 0000449-P e 24/12/2013-0000476.

Conclusasi la verifica (v. relazione allegata), la Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali depositava una relazione presso il TAR Campania con la quale rilevava

a) in riferimento all'applicazione della riduzione forfettaria del costo del personale in considerazione della facoltà data ai centri di utilizzare personale a rapporto libero professionale non oltre il 28% rispetto al personale assunto, "che:

- *la normativa regionale da la facoltà alle strutture di utilizzare 'modalità contrattuali diverse;*
- *ciascuna struttura è libera pertanto di scegliere le modalità organizzative più consone al proprio operato, la qual cosa comporta che non necessariamente tutte le strutture sfrutteranno la facoltà nella misura massima prevista dalla norma;*
- *la normativa regionale più volte richiamata consente, altresì, all'Amministrazione regionale di tenere conto di questo fattore nel determinare la spesa per il personale effettivamente sostenuta.*

**INSIEME s.r.l.**  
Via Carducci, 38/40  
83100 AVELLINO  
P. Iva 02652310646

Centro PRT in - Lauro  
(Amministratore unico)

**TEOREO SRL**  
R. PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO  
D. Camillo Caruso

**CENTRO MINERVA**  
L'AMMINISTRATORE

*[Handwritten signature]*

Su quest'ultimo punto la Regione, come già sottolineato, non potendosi basare su risultanze oggettive data la non esaustività dell'indagine svolta, ha cercato comunque una soluzione condivisa (rectius: forfettaria) da tutte le parti sociali interessate, che, in concreto, ha coinvolto solo alcune Associazioni.”,

- b) in relazione alla mancata considerazione nel costo del personale di tutte le ore retribuite e non lavorate spettanti in base ai contratti collettivi, che “emerge la carente individuazione degli istituti del diritto di assemblea, dei permessi sindacali e del diritto allo studio, delle disposizioni in ordine alla formazione del personale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (di cui D.lgs. 626/94 all'epoca vigente), della maternità e degli infortuni. Conseguentemente, nella individuazione delle ore retribuite ma non lavorate, si sarebbero dovuti prendere in considerazione anche tutti i predetti istituti”, mentre sulla quantificazione delle voci di costo era giudicata corretta l'impostazione soltanto in relazione ai 30 giorni di ferie, ai 12 giorni di festività, ai 3 giorni permessi e ai 52 giorni di riposo settimanale, ma non per le altre voci (malattia, maternità, infortuni, formazione in materia di sicurezza).

MANDATO  
Avv. Patrizia Kivel Mazzy  
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresi quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in causa e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

CONTRACCIA VALLONI KINESIS s.r.l.

Contraccia Valloni  
82065 PIAGGINE (SA)  
Tel. & Fax 0974.942669  
P.IVA 021757430668

Orbene, appare evidente che i citati indirizzi ministeriali, di carattere generale, debbano ritenersi validi per ogni aggiornamento o revisione delle tariffe.

CENTRO FRI CILENTO S.r.l.  
84078 VAILO DELLA LUCANIA (SA)  
Via Valeriano, s.p.a. Tel. / Fax 72784  
Partita IVA 01952670666

Ciò nonostante, già con il DCA n. 22/2014 la struttura commissariale, nel determinare “nelle more della acquisizione degli elementi necessari alla determinazione della tariffa definitiva per gli anni interessati dal contenzioso secondo le indicazioni del citato parere ministeriale, e secondo i principi già

CONTRACCIA VALLONI KINESIS s.r.l.  
Contraccia Valloni  
82065 PIAGGINE (SA)  
Tel. & Fax 0974.942669  
P.IVA 021757430668

stabiliti con la sentenza del CdS n. 740/13 sulla quale è in corso giudizio di ottemperanza e verifica richiesta dal TAR con ordinanza n. 866/14, in via provvisoria, salvo conguaglio e fino alla adozione di tariffe definitive, un sistema di tariffazione delle prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 della L. 833/78, per l'anno 2014", mostrava di non aver recepito compiutamente le direttive ministeriali, avendo adottato nuovamente le tariffe, benché provvisorie, senza il previo parere dei Ministeri, e soprattutto senza tener conto delle risultanze della verifica espletata nel giudizio innanzi al TAR Campania Napoli n. rg. 5064/2013 circa il computo dei costi del personale.

E le medesime criticità si ravvisano anche con la determinazione delle tariffe definitive, a far data dal 1/01/2014, di cui all'impugnato DCA n. 89/2014.

Le nuove tariffe partono dagli elementi forniti dal Gruppo Tecnico individuato con la citata nota commissariale n. 841/C, il quale

- nella prima fase di lavoro ha condotto analisi dei bilanci di tutti i soggetti provvisoriamente accreditati soggetti all'obbligo di pubblicazione, incrociati con i dati organizzativi e di attività anno 2012 dei medesimi titolari;
- nella seconda fase di lavoro, al fine di stimare il costo "standard" di produzione delle prestazioni nel contesto regionale in condizioni di efficienza, ha svolto rilevazioni ed analisi per stimare le voci di costo "altri costi di produzione" (direzione sanitaria, materiali, struttura, servizi alberghieri) e "spese generali" (direzione generale, consulenze di direzione, autoveicoli in uso alla direzione generale e relative spese, macchine da ufficio, telefonia, postali e bollati etc...);

**MANDATO**

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
Vi nomino e costituisco nel  
procuratori e difensori nel  
presente giudizio conferendovi  
tutti i poteri di legge ivi  
compresi quello di  
compilare il presente atto  
e porre motivi aggiunti,  
chiamare i terzi in mora e/o  
garanzia, proporre domande  
riconvenzionali, farsi sostituire,  
transigere, rilasciare quittanze,  
incassare, rinunciare agli atti ed  
ottenere rinunce  
Eleggo domicilio con Voi in  
Napoli, al Viale Gramsci, 10

**OPERA GIOVANILE JUVENTUS - ONL**  
84036 SALA CONSILINA (SA)  
Via Pizzicani n. 5 - Tel. 0975/23215

**Centro Juventus Vibonati s.r.l.**  
Il Legale Rappresentante  
**Antonio Ippolito**

Istituto Juventus Srl  
Il Presidente del DSA  
Dott. Giuseppe Ippolito

C.T.F. Srl Amministratore  
Dott.ssa Alessandra Rossi

- successivamente avrebbe dovuto rivolgere la rilevazione diretta di dati analitici di contabilità dei costi di produzione a tutti i titolari e strutture erogatrici, anche non soggetti all'obbligo di pubblicazione dei bilanci, sia di riabilitazione ex art.26 legge 833/78, sia di assistenza socio-sanitaria in RSA e Centri Diurni, con riferimento all'anno 2012, complessivamente 132 titolari di 166 strutture distribuite sull'intero territorio regionale;
- infine avrebbe dovuto rivolgere la rilevazione a tutti i soggetti erogatori, anche non risultanti efficienti nella prima fase di analisi, sia per poter sottoporre ad ulteriore verifica i livelli di efficienza, sia per disporre anche di informazioni per l'individuazione di altri criteri di appropriatezza, qualità, previsti dalla normativa per la selezione del campione su cui basare le analisi.

Ma la richiesta agli erogatori privati dei dati economico-finanziari dell'anno 2012 è stata articolata in maniera complessa, riguardando i costi distinti per ciascuna tipologia assistenziale: dati desumibili soltanto a seguito di una minuziosa operazione di disaggregazione dei dati generali indicati in bilancio.

Pertanto, a causa della complessità della modalità e degli strumenti di rilevazione, la struttura commissariale ha acquisito i dati di soli 31 dei 132 titolari di strutture.

Ciò nonostante il campione acquisito è stato ritenuto numeroso e rappresentativo, e i dati raccolti assolutamente significativi, rappresentando per la struttura commissariale *"una base informativa che, pur non riferibile alla totalità delle strutture, consente comunque di prendere decisioni sui livelli tariffari avendo come valido riferimento dati oggettivi e circostanziati,*

**MANDATO**

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
 Mi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresa quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.

Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10


**Nuova CTA srl**

L'amministratore unico  
 (dott. Carmine Fumai)



**C.G.M. "S. LUCA" S.r.l.**  
 Via S.S. 18 Km. 76,500  
 84046 BATTURAGLIA (SA)  
 P. IVA. 0242380 065 1

**TIVAN S.r.l.**  
 L'Amministratore Unico  
 Emilio Marone

**IPRIVA S.r.l.**  
 IL PRESIDENTE ECELEDA  


in particolare sugli "altri costi di produzione" (direzione sanitaria, materiali, struttura, servizi alberghieri), incidenza delle "spese generali" (direzione generale, consulenze di direzione, autoveicoli in uso alla direzione generale e relative spese, macchine da ufficio, telefonia, postali e bollati etc...), giorni lavorati".

In particolare, "per quanto attiene alle giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio e maternità, che dalla stessa relazione di verifica-

prodotta dal Ministero del Lavoro sull'ordinanza n. 866/14 del TAR Campania vengono definite quali elementi variabili del costo del lavoro suscettibili di variazione da lavoratore a lavoratore per la quantificazione lo stesso Ministero può ricorrere soltanto all'accordo con le parti sociali e alla stima sulla base dei dati medi rilevati nel settore, il costo di esse non è a totale carico del datore di lavoro essendo in misura differente sostenuto dagli enti previdenziali competenti, e non è possibile quantificare precisamente, a partire dalle ore individuate con Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/06 e del 31/7/09, quante di queste ultime concorrono a determinare il costo del lavoro a carico del datore di lavoro".

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
Vi richiedo e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti. Fare i terzi in fidejussione e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, ricevere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.  
Il mio domicilio con Voi è a Napoli, al Viale Gramsci, 10

CENTRO DI RIABILITAZIONE  
**LIAS S.r.l.**  
L'amministratore

CENTRO JUVENUS  
**SARNO S.r.l.**  
L'amministratore

Alla luce di tali rilievi, il DCA n. 89/2014 ha:

- stabilito in via definitiva a partire dall'anno 2014, per le prestazioni di riabilitazione estensiva ex art. 26, le tariffe per le prestazioni Ambulatoriali, Ambulatoriali piccolo gruppo e Domiciliari, prendendo a riferimento per la determinazione del costo del personale i CCNL più aggiornati di AIOP, ALAS e ANFASS, nonché i dati emergenti dalla rilevazione per quanto attiene alla determinazione degli "altri costi di

Coop. **LISES**  
Centro Medicina Riabilitativa  
a Piazza Pendino  
84025 EBOLI (SA)  
Partita IVA 06612770651

Patrizia Kivel Mazuy

produzione” e l’incidenza delle “spese generali” con riferimento alle sole strutture risultanti efficienti,

- precisato che *“nella determinazione delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro, si è assunto il numero di ore stabilito con Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/06 e del 31/7/09, riducendo le giornate di assenza per malattia, infortuni e maternità in misura forfettaria di un terzo, che peraltro porta (in maniera voluta o casualmente???) il numero di giorni lavorati ad un numero coincidente (in via approssimativa !!) con la media dei giorni lavorati risultanti dalla rilevazione presso i soggetti erogatori, e al di sotto di quelli medi rilevati dall'ISTAT nella rilevazione delle forze lavoro nell'Industria e Servizi e per la determinazione del PIL nel Settore Sanità”*;

- stabilito in via definitiva a partire dall’anno 2014 le tariffe già adottate con il DCA n. 22/2014 per tutte le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 Residenziale Base, Residenziale Medi, Residenziale Gravi, Semiresidenziale Medi, Semiresidenziale Gravi,

**MANDATO**

Vi nominio e costituisco nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi comprese quello di autorizzare il presente atto a motivi aggiunti, chiamare i terzi in malleva e/o garanzia, proporre domande, transigere, rilasciare quietanze, incassare, rinunciare agli atti ed eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

**CIVITAS s.r.l.**

L'AMMINISTRATORE UNICO  
Dr. Giuseppe D'Angelo

Infine la struttura commissariale ha rinviato a successivo atto da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, come ordinato con la sentenza n. 4460/2014/del TAR Campania, la determinazione delle tariffe per gli anni dal 2003 al 2008 e dal 2009 al 2013, e si è riservata adeguamenti al DCA n. 89/2014 a seguito delle eventuali prescrizioni che dovessero intervenire da parte dei ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze *“in sede di approvazione”*: dunque non si escludono ulteriori modifiche.

Le nuove tariffe di assistenza territoriale e riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, definite dalla struttura commissariale con i provvedimenti impugnati (e già

applicate) senza che siano ancora state "approvate" dai ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, sono errate ed illegittime, e quindi vanno annullate, alla stregua dei seguenti motivi di

## DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 796, LETT. B), DELLA L. 296/06 – VIOLAZIONE DELLA DGRC N. 460

DEL 20 MARZO 2007 – VIOLAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL

MINISTRO DELLA SALUTE, IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE E LA REGIONE CAMPANIA DEL 23/3/2005 –

### DIFETTO DI MOTIVAZIONE

Neppure nell'adozione delle nuove tariffe la struttura commissariale è servita dell'esperienza maturata con il DCA n. 81/2013: infatti le tariffe sono

state nuovamente adottate senza la preventiva approvazione dei ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze "in sede di approvazione".

E' necessario, allora, ricordare che l'art. 1, co. 796, lett. b), della L. 296/06

prevede che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, assicura l'attività di affiancamento delle regioni

che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge

30 dicembre 2004, n. 311 per i provvedimenti regionali da sottoporre a

preventiva approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero

dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne specificamente la Regione Campania, con deliberazione

n. 460 del 20 marzo 2007 la Giunta regionale ha approvato l'Accordo tra il

Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione

Campania per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli

**MANDATO**  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresi quello di sottoscrivere il presente atto per i motivi aggiunti. chiamare i terzi in mora e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in via Gramsci, 10

**G. R. O. N.**  
di **Sirefezza Silvio & C. s.a.s.**  
Via Garibaldi, 57  
84033 MONTESPANO SCALO (SA)  
Part. IVA 02534420654

**TE. RI. S.r.l.**  
**GABINETTO FISIOTERAPICO**  
Via C. Colombo, 19 - tel. 089.462985  
84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)  
Partita IVA: 01071530659

**CENTRO RIABILITAZIONE MOTORIA S.r.l.**  
**L'AMMINISTRATORE**  
(Cav. Felice Bruno)

**ME. DI. CA. SUD S.r.l.**  
Località Ponti Rossi, Km. 126,5  
84050 LUSTRA C.TO. (SA)  
P.IVA 02630060651

interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale all'art. 3, co. 6, recita. *"I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria da sottoporre ... a PREVENTIVA approvazione sono tutti quelli afferenti alle seguenti tematiche: ... revisione delle tariffe"*.

Nel caso dell'impugnato DCA n. 89/2014 manca la preventiva approvazione dei ministeri affiancanti.

E non è applicabile, nel caso di specie, il successivo comma 8 del cit. art. 3 dell'Accordo che consente l'immediata adozione di provvedimenti regionali

**"di somma urgenza"** con differimento della trasmissione ai dicasteri

competenti per la loro approvazione successiva (anziché preventiva): **invero**

nel provvedimento impugnato non vi è il richiamo ad alcuna somma urgenza

anche perché al momento dell'adozione del DCA n. 89/2014 vigevano ed

erano pienamente efficaci le tariffe (sebbene provvisorie) stabilite con il DCA

n. 22/2014.

Dunque non si rinviene, tampoco nel provvedimento impugnato, alcuna

motivazione che abbia richiesto l'adozione della "procedura d'urgenza"

(approvazione successiva) in luogo di quella ordinaria (approvazione

preventiva), che a differenza della prima garantisce la **certezza delle**

**determinazioni assunte.**

Così, i privati erogatori per conto del S.S.R. di prestazioni ex art. 26 della L.

833/1978 subiscono nuovamente, ed ingiustificatamente, **l'incertezza della**

**loro situazione giuridica**, correndo il rischio (come già accaduto con il DCA

n. 81/2013) di organizzare erroneamente tutta la propria attività (compresi i

volumi prestazionali erogabili) sulla base di tariffe che successivamente

MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
Vi nomino e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compreso quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i terzi in causa e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, rinunciare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

A. S. F. K. I. S.R.L.


Istituto Recupero Funzionale

Riabilitazione, Ispa

Via Tel. e Fax 089/566389

CUPERCHIA di PELLEZZANO (SA)

081 0199070 065 3



vengono cambiate retroattivamente: ancora una volta, quindi, viene frustrato l'interesse – giuridicamente tutelato – degli operatori privati di agire secondo un logica imprenditoriale (v. Cons. Stato, sez. V, 11 agosto 2010, n. 5632).

Alla stregua di tali considerazioni, gli atti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

**II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 41, 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' – ILLOGICITA' – ARBITRARIETA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO DI POTERE**

Premesso che i limiti derivanti dalla scarsità delle risorse, in base a principi di buon andamento e ragionevolezza, possono incidere sul totale della spesa del settore sanitario, e cioè sui c.d. budget di spesa, ma non sulle tariffe spettanti agli operatori di settore per singole prestazioni, ciò al fine di garantire, nell'interesse degli utenti, la serietà dell'offerta (v. TAR Campania Napoli n. 3252 del 2011), le nuove tariffe adottate dalla struttura commissariale presentano molteplici criticità.

In primo luogo, il DCA 89/2014, sulla base del parere negativo espresso sul DCA 81/2013 dai Ministeri dell'Economia e Finanze e della Salute con n°476/P del 24/12/2013, non riconosce alcun “ margine di retribuzione “ in seno al procedimento di determinazione delle nuove tariffe riabilitative 2014.

Ma a tal riguardo, in primo luogo, è opportuno sottolineare che il cennato parere si limitava a censurare la mancata esplicitazione dei criteri in base ai quali era stato determinato nella misura del 5% il margine di retribuzione, nonché ad affermare che l'art. 8 sexies del D. Lgs. 502/92 non prevede alcun

**MANDATO**  
Avv. Patrizia Kivel Maz  
Vi nomino e costituisco in  
procuratori e difensori i  
presente giudizio conferendo  
tutti i poteri di legge i  
comprese quello  
sottoscrivere il presente att  
proporre motivi aggiunt  
chiamare i terzi in malleva e  
garanzia, proporre domand  
ricorrenziali, farsi sostituire  
transigere, rilasciare quietanze  
incessare, rinunciare agli atti ex  
accettate rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in  
Napoli, al Viale Gramsci, 10

**S.M.D.G.**  
STUDIO MEDICO DIAGNOSTICO GIUDIZIALE S.p.A.  
di Giusti, Giusti & C.  
Radiologia - Ecografia - TAC - RM - Ter. Fisica  
Via Fontana di S. Rocco, 10  
80031 ARIANO IRPINO (AV) - Tel. 0825.891901  
Partita IVA 02526170642

marginale di retribuzione (come riportato nella stessa Relazione Tecnica del Gruppo di lavoro regionale a pag. 7).


Invero, la mancata previsione di un margine di retribuzione nella citata norma appare logica atteso che la stessa riguarda la determinazione del “costo standard di produzione” della prestazione: infatti il margine di retribuzione risulta concettualmente estraneo a quello di costo di produzione, oltre che geneticamente intrinseco a qualsiasi attività imprenditoriale.

L'altra osservazione ministeriale invece si incentra sulla mancata esplicitazione dei criteri per la determinazione della misura del margine di retribuzione, con ciò riconoscendone implicitamente la previsione purché supportata da chiari, condivisibili ed oggettivi criteri di determinazione. **Del tutto illegittimo pertanto si rivela il completo disconoscimento, operato dal DCA 89/2014, di un margine di retribuzione.**

Lo stesso azzeramento del margine di retribuzione, peraltro, si pone in netto contrasto con il già ricordato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato ad. plen. N. 4/2012) secondo cui nell'esercitare la propria potestà programmatica la Regione non può prescindere da un equo bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, tra cui le legittime aspettative degli operatori privati i quali ispirano le loro condotte ad una logica imprenditoriale, nell'ambito della loro libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost).

Lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1987/2008, ha già chiarito che *“...Quanto al conseguimento del doveroso obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, esso deve essere raggiunto attraverso strumenti non abnormi o irrazionali; nel caso di specie sarebbe legittimo un drastico abbattimento dei margini di utile, per questo fattore di produzione, ma non il suo totale*

MA  
Avv. Patr.  
procurator  
presente  
compres.  
sottosec.  
proprietà  
chiamare  
garanzia  
ricovero  
transigere  
incassare  
accettare  
leggi  
Naocli, al V

NEAROUSANT sel  


azzeramento.”.

La determinazione delle tariffe, dunque, deve consentire la formazione di corrispettivi “idonei” a sostenere e coprire i costi nonché gli utili delle prestazioni, poichè le tariffe devono essere remunerative per la struttura erogante, garantendo il giusto utile d’impresa, costituzionalmente garantito. Aggiungasi che ormai la struttura commissariale, ben lungi dal porsi come obiettivo la realizzazione del fine della remunerazione delle prestazioni erogate (= serietà dell’offerta prestazionale), continua ad articolare rocamboleschi ed arzigogolati espedienti e conteggi, volti unicamente a ridurre indiscriminatamente la spesa sanitaria, soprassedendo tuttavia sulla tutela di cui all’art. 32 Cost.: basti notare come ogni nuova tariffa emanata sia costantemente inferiore alla precedente (v. tabella esemplificativa allegata).

Conseguentemente è di palmare evidenza che il DCA 89/2014, azzerando totalmente il margine di retribuzione/utile in sede di determinazione delle nuove tariffe riabilitative, è incorso in una illegittimità, e pertanto gli atti impugnati vanno annullati.


**III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 41, 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – ILLOGICITA’ – ARBITRARIETA’ – DIFETTO**

**MOTIVAZIONE**

Il DCA n. 89/2014 fa riferimento alla Relazione Tecnica del Gruppo di Lavoro (costituito con nota del sub commissario ad acta del 18/2/2014 prot. 841/C) per la determinazione delle tariffe regionali di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 e tariffe sociosanitarie in Residenze Sanitarie Assistite

**MANDATO**  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy  
Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresi quello di sottoscrivere il presente atto proporre motivi aggiunti, chiamare i testi in malleva e/o garanzia, proporre domande riconvenzionali, farsi sostituire, transigere, rilasciare quietanze, rinunciare, rinunciare agli atti ed accettare rinunce.  
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, nel Viale Gramsci, 10

**Dr. S. Sezione Nola onlus**  
**IL PRESIDENTE**  
**Dr. Dr. Susanna De Stefano**



(revisione del 06/08/2014 inviata, con mail, alle Associazioni di categoria), nella quale si legge “ ..... *A partire dall’elenco completo delle strutture/punti fisici, pubblici e privati, è stato strutturato e implementato un database in cui sono confluiti tutti i dati disponibili nelle fonti ufficiali ... il tutto riferito all’anno solare 2012 ultimo disponibile. In particolare, i dati di bilancio sono stati analizzati in relazione ai flussi di gestione (in particolare alle prestazioni erogate) allo scopo di calcolare costi unitari di produzione e stimare in via provvisoria il costo standard di produzione delle prestazioni per un campione di strutture selezionate in base ai criteri di efficienza. ....Con riferimento all’anno 2012 sono stati censiti 180 punti fisici , di cui n. 14 pubblici e 166 privati accreditati o in attesa di accreditamento. “. Sennonché a pag. 10 – sub nota 3 – viene segnalata “ *la carenza nel file h dei flussi di attività delle strutture pubbliche, in particolare di quelle che pur erogando nel 2012 assistenza riabilitativa ex art. 26 non alimentavano il flusso informativo regionale* “.*

Da tale circostanza ne è stata fatta derivare l’impossibilità (stante la necessità di riportare i dati di bilancio alle prestazioni erogate) di procedere alla rilevazione dei costi nei confronti delle 14 strutture pubbliche censite nel database iniziale, con ciò inficiando la corretta rilevazione campionaria delle strutture in base a criteri di efficienza.

In tal modo, infatti, l’insieme (per gli statistici, la “popolazione”) risulta manchevole delle 14 strutture pubbliche (pari a circa l’8% della popolazione), a pieno rientranti nel novero degli erogatori di prestazioni riabilitative a carico del SSR, rendendo deficitaria la successiva rilevazione del campione di strutture più efficienti su cui condurre l’ulteriore fase di analisi per la

#### MANDATO

Avv. Patrizia Kivel Mazy  
nomine e costituisco miei procuratori e difensori nel presente giudizio conferendovi tutti i poteri di legge ivi compresi quello di sottoscrivere il presente atto e porre i miei legittimi, chiamare i terzi in mora e/o garanzia, proporre domande convenzionali, farsi sostituire, transigere, ricevere quietanza, incassare, ricevere agli atti ed accettare il presente.  
Eleggo domicilio con Voi in Napoli, al Viale Gramsci, 10

CENTRO MEDICO HOSENATI  
Collireu sul  
Fe  
Ju

determinazione del costo standard di produzione.

L'intero procedimento, quindi, risulta errato ed illegittimo, e conseguentemente il DCA n. 89/2014 va annullato.

**IV) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 41, 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' – ILLOGICITA' – ARBITRARIETA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

Nel DCA 89/2014 si decreta di stabilire le tariffe riabilitative a partire dall'anno 2014 “... *prendendo a riferimento per la determinazione del costo del personale i CCNL più aggiornati di AIOP, AIAS e ANFASS ...*”. In tal modo il costo del personale (costo assolutamente preponderante nell'erogazione di prestazioni riabilitative, attesa la loro imprescindibile connotazione “human intensive”) viene determinato in base alla media aritmetica dei costi previsti dai tre cennati CCNL (come confermato, nell'Allegato 1, dal titolo della seconda colonna della tabella “*Media CCNL personale*”). Ma ciò risulta errato, nonché in stridente contrasto con i criteri adottati per la determinazione degli altri costi di produzione. **Difatti la semplice media aritmetica tiene conto esclusivamente dei CCNL applicati dagli erogatori, ma non anche della diversa percentuale di applicazione.** In tal modo i costi di ciascuno dei CCNL peserebbero nella stessa misura, ai fini della determinazione del costo standard, pur avendo un'applicazione significativamente differente nella “popolazione” intercettata (inficiando la corretta determinazione dei costi di produzione e quindi delle tariffe, come dedotta dalla rilevazione dati delle strutture erogatrici).

Un CCNL applicato ad esempio dal 3% delle strutture erogatrici non può pesare allo stesso modo (come nel caso della media aritmetica applicata nel DCA 89/2014) di un altro applicato dal 60% delle strutture.

Pertanto ai fini di una corretta determinazione del costo di produzione del personale occorre necessariamente procedere ad una media ponderata dei costi dei CCNL applicati, pesata in base alla percentuale di applicazione degli stessi tra gli erogatori intercettati.

Emerge quindi un ulteriore profilo di erroneità delle tariffe adottate con i provvedimenti impugnati, che pertanto vanno annullati.

**V) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 41, 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – ILLOGICITA’ – ARBITRARIETA’ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

Per quanto concerne la determinazione delle giornate non lavorate, parametro importante ai fini dell’esatta determinazione del costo del fattore lavoro, il DCA 89/2014 afferma sotto la voce – Ritenuto, pertanto : lettera b – “ *di precisare che, a tal proposito, nella determinazione delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro, si è assunto il numero di ore stabilito con Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/06 e del 31/7/09, riducendo le giornate di assenza per malattia, infortuni e maternità in misura forfettaria di un terzo, che peraltro porta il numero di giorni lavorati ad un numero coincidente con la media dei giorni lavorati risultanti dalla rilevazione presso i soggetti erogatori, e al di sotto di quelli medi rilevati dall’ISTAT nella rilevazione delle forze lavoro nell’Industria e Servizi e per la*

*determinazione del PIL nel Settore Sanità “.*

Al riguardo va innanzitutto rilevato che i Decreti del Ministero del Lavoro del 6/12/06 e del 31/7/09 sono stati recentemente aggiornati con il decreto ministeriale del 10 giugno 2013, che ha rideterminato il costo orario del lavoro del personale dipendente dalle strutture associative ANFFAS.

Dunque già il dato di partenza del DCA n. 89/2014 è vetusto.

Inoltre nel provvedimento impugnato si perviene alla determinazione delle giornate lavorate attraverso un'artificiosa e discrezionale operazione di calcolo delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro.

In particolare ci si è basati sul numero di ore stabilito dai Decreti Ministeriali per poi ridurre le giornate di assenza per malattia, infortuni e maternità *“in misura forfettaria di un terzo”*. A parte gli evidenti ed inconcepibili margini di approssimazione e discrezionalità, rappresentati da tale riduzione forfettaria, nella quantificazione di un parametro fondamentale per la corretta determinazione del costo del personale e quindi del costo standard di produzione delle prestazioni riabilitative (illegittimità più volte già evidenziata dalla giurisprudenza di merito in tema di determinazioni tariffarie, vedasi da ultimo le sentenze Cons. Stato nn. 740/2013 e 741/2013, proprio con riguardo alle determinazioni tariffarie deliberate dalla Regione Campania per gli esercizi precedenti), vi è da aggiungere che la stessa riduzione risulta immotivata ed errata. Invero, la determinazione delle giornate non lavorate con costi a carico del datore di lavoro si traduce in una riduzione, peraltro forfettaria e senza alcun dato oggettivo, delle giornate di assenza per malattie, infortuni e maternità sulla base dell'errato assunto che una quota delle stesse non vada

computata quale giornata non lavorata sol perché considerata non a carico del datore di lavoro.

Di contro nessuna assenza può essere decurtata dal computo delle giornate non lavorate in quanto ritenuta non a carico del datore di lavoro. Se il procedimento di determinazione delle tariffe adottato dal DCA 89 si basa - come richiesto dall'art. 8-sexies, comma 5, del D.Lgs. 502/92 - sui "*costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza ...*" e se, come confermato nella stessa Relazione Tecnica del Gruppo di lavoro della Regione (pag. 19), "*I costi rilevati presso queste strutture, sia dai bilanci che – soprattutto – attraverso la rilevazione diretta, saranno utilizzati per effettuare la stima dei costi standard unitari di produzione, sostenuti per produrre una prestazione in condizioni di media efficienza nel contesto regionale.*", è di tutta evidenza che la determinazione di tale costo sia rapportata alla produzione della prestazione e quindi all'ipotesi ineludibile della sua erogazione.

Orbene, partendo da tale indiscutibile premessa, non può esservi assenza del lavoratore non computabile tra le giornate non lavorate, poiché ogni assenza genera comunque un costo per il datore di lavoro, addirittura maggiorato.

Infatti, per erogare la prestazione, in caso di assenza del dipendente, ogni azienda sopporta non solo il costo della necessaria sostituzione con altro operatore, ma anche la maggiorazione dei costi di retribuzione differita maturati comunque dal dipendente assente. A tal proposito, è bene sottolineare che il dipendente assente, anche nelle asserite ipotesi di costo

non a carico del datore di lavoro (per la sola retribuzione diretta), matura comunque diritti su voci di retribuzione differita quali: tredicesima, tfr, ferie e premi produzione (per quest'ultimo istituto, in particolare, maturano competenze in capo al lavoratore anche in caso di assenze per maternità, infortunio e malattia con ricovero) a totale carico del datore.

Ne deriva che, per la produzione di una prestazione e quindi per la determinazione del relativo costo standard, tutte le assenze del lavoratore dipendente vanno computate tra le giornate non lavorate, in quanto sempre produttive di costi a carico del datore di lavoro.

Del tutto ingiustificata ed illegittima, pertanto, si appalesa la riduzione forfettaria delle giornate di assenza effettuata in seno al procedimento di determinazione tariffaria ex DCA 89/2014, che va annullato.

**VI) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 32, 41, 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 – ECCESSO DI POTERE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' – ILLOGICITA' – ARBITRARIETA' – DIFETTO DI MOTIVAZIONE**

Sotto altro profilo, l'illegittimità delle determinazioni commissariali trova ulteriore conferma in altro errore perpetrato nella determinazione della media dei giorni lavorati risultanti dalla rilevazione presso i soggetti erogatori.

Infatti, nella Relazione Tecnica del Gruppo di Lavoro per la determinazione delle tariffe regionali di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 e tariffe sociosanitarie in Residenze Sanitarie Assistite (revisione del 06/08/2014),

viene affermato quanto segue *“Risultano dalla rilevazione : 245 giorni lavorati per il personale direttamente impiegato nell'erogazione dell'assistenza (che salgono a 249 giorni in media se si escludono le strutture non efficienti) 290 (295) giorni per il personale non direttamente impiegato , per una media complessiva di 252 (256) giorni pro capite”*.

Orbene, l'errore commesso si evidenzia in tutta la sua oggettiva e macroscopica portata con specifico riferimento al **valore rilevato per il personale non direttamente impiegato nell'erogazione dell'assistenza.** Invero, i 290 (295) giorni rilevati risultano IMPOSSIBILI “per eccesso” rispetto al massimo dei giorni lavorabili in un anno, alla luce degli imprescindibili istituti normativi e contrattuali regolanti il rapporto di lavoro che qui interessa.

Ed infatti (sottraendo dai 365 gg annui : 52 domeniche, 12 festività nazionali, 1 festa del Santo Patrono, 30 giorni di ferie e 4 festività soppresse), **il numero massimo di giorni lavorabili annui per il settore risulta pari a 266,25** (i decimali sono dovuti all'anno bisestile). Tale dato, poi, è necessariamente soggetto a significativa riduzione in funzione delle molteplici ipotesi di assenze legate agli istituti di tutela del lavoratore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (malattie, maternità, permessi retribuiti .....).

Si appalesa quindi un evidente quanto rilevante errore di rilevazione che, attesa la sua incidenza nella determinazione della media complessiva dei giorni lavorati pro capite e considerata la notevole importanza di tale dato ai fini della corretta determinazione del costo del personale, non può che inficiare significativamente l'intero procedimento di determinazione tariffaria ex DCA 89/2014, determinandone per ciò la totale illegittimità.

I due valori di media di giorni lavorati, determinati in base alle due differenti modalità di calcolo ( “riduzione forfettaria delle assenze non a carico del datore di lavoro” e “rilevazione dai dati dei soggetti erogatori”), affermati nel DCA n. 89/2014 come coincidenti a riprova di una presunta correttezza e veridicità del dato, in realtà e alla luce di quanto innanzi rilevato, risultano entrambi valorizzati in eccesso, tali da renderli sì coincidenti, ma in quanto **entrambi errati**.

Va infine sottolineato che il valore di giorni lavorati determinato nel DCA 89/2014 risulta incredibilmente difforme (sempre per eccesso) rispetto al numero di giorni lavorati riconosciuti dal Ministero del Lavoro per uno degli stessi contratti contemplati dal DCA 89/2014, il CCNL ANFFAS (preso in considerazione dal DCA 89 per la determinazione del costo standard del personale).

Come detto, il decreto ministeriale del 10 giugno 2013 ha rideterminato il costo orario del lavoro del personale dipendente dalle strutture associative ANFFAS ONLUS, come da tabella che segue.

	36 ore	38 ore
Ore teoriche (ore sett. x 52,2 sett.)	1879	1984
Ore mediamente non lavorate	432	455
Ferie	180	190
Festività e festività soppresse	102	108
Assemblee e permessi sindacali	12	12
Malattia, gravidanza, infortunio	94	99
Diritto allo studio	5	5
Formazione professionale	9	9
Formazione, permessi	12	13

R.L.S.(L.626/94)		
Altri permessi (art.60)	18	19
Ore mediamente lavorate	1447	1529

Come emerge dalla tabella innanzi riportata, il calcolo delle ore mediamente lavorate effettuato dal Ministero si discosta più che sensibilmente da quello effettuato dalla Regione.

Infatti per i dipendenti che effettuano lavoro per 36 ore settimanali, le ore annue mediamente lavorate sono pari a 1.447 mentre per coloro che effettuano 38 ore sono pari a 1.529 (pari a **circa 241 giorni lavorati**) . Dato quest'ultimo non lontano da quello relativo al personale direttamente impiegato nelle prestazioni, come rilevato dal gruppo di lavoro regionale dai dati delle strutture.

In conclusione, le argomentazioni innanzi esposte dimostrano oggettivamente l'errata determinazione (per eccesso) della media dei giorni lavorati tale da determinare la totale illegittimità del procedimento di determinazione tariffaria esitato nel DCA 89/2014, che deve essere annullato in quanto viziato da erroneità, approssimazione, arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità.

**VII) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 SEXIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 502/1992 – ILLOGICITA' – IRRAZIONALITA' – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' – SVIAMENTO DI POTERE- INGIUSTIZIA MANIFESTA**

L'art. 8 sexies del decreto legislativo 502/1992, come modificato nel 1999 e nel 2008, al 6° comma, stabilisce che *“Con la procedura di cui al comma 5°, sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle*

*prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell'innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell'andamento del costo dei principali fattori produttivi*".

L'aggiornamento delle tariffe è quindi necessario, oltre che in presenza di variazioni dei LEA e delle relative previsioni di spesa (e non è il caso di specie), **allorquando sussistano novità nell'innovazione tecnologica e organizzativa** o nell'andamento del costo dei principali fattori produttivi.

Inoltre, sempre alla luce del cit. art. 8 sexies, co. 6, se è vero che l'analisi economica regionale non deve necessariamente sfociare in aggiornamenti "in crescita", è altrettanto vero che aggiornamenti "al ribasso" possono essere ammessi soltanto qualora le prestazioni "beneficino" (sotto il profilo economico) di economie derivanti da miglioramenti organizzativi e/o strutturali che determinano diminuzioni nei costi reali, ovvero qualora le "nuove tecnologie" determinano un abbassamento dei costi nonché una riduzione dei tempi, anche con minor impiego di personale.

**Orbene, in generale, va innanzitutto rilevato che le prestazioni di riabilitazione, in quanto prestazioni "human intensive", sono caratterizzate dall'assoluta predominanza dell'elemento umano rispetto all'automazione ed innovazione tecnologica.**

**In ogni caso, poi, nella Regione Campania una maggiore automazione con minor impiego di personale da parte degli erogatori privati, ed abbassamento dei relativi costi, sarebbe allo stato del tutto impossibile !**

Ed infatti gli erogatori privati sono, a distanza di quasi 20 anni, ancora vincolati al rispetto degli standard imposti dall'ormai vetusto protocollo d'intesa ex DGRC 6757/96.

L'obsolescenza della cit. DGRC 6757/96 è stata acclarata anche dai ministeri affiancanti, i quali con il parere n. prot. 476 del 24/12/2013 avevano anche chiesto alla Struttura commissariale di provvedere all'abrogazione.

Senonché la struttura commissariale, artatamente, ha adottato con il decreto impugnato tariffe ribassate (sebbene l'impossibilità di una evoluzione tecnologica che possa comportare la riduzione dei costi) rinviando tuttavia sine die la revoca della DGRC n. 6757/1996, al dichiarato fine di armonizzare le disposizioni in essa contenute con i successivi atti regionali relativi all'accreditamento istituzionale: data l'imminente conclusione delle procedure per l'accreditamento definitivo, ragioni di ragionevolezza e giustizia avrebbero richiesto che la struttura commissariale posticipasse l'aggiornamento delle tariffe in un momento successivo alla revoca della DGRC n. 6757/1996.

Anche per tali ragioni i provvedimenti impugnati vanno annullati.

**VIII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8-SEXIES DEL D.LGS. N. 502/92 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' – IRRAZIONALITA' – ILLOGICITA' – ARBITRARIETA' – CARENZA DI POTERE – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Infine non può essere obliterata la circostanza che le tariffe per l'anno 2014 sono state adottate in assenza di quelle relative agli anni pregressi: infatti nel

DCA n. 89/2014 la struttura commissariale ha rinviato a successivo atto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014 (come ordinato con la sentenza n. 4460/2014 del TAR Campania) la determinazione delle tariffe per gli anni dal 2003 al 2008, e dal 2009 al 2013.

Tale modus procedendi si pone in netta antitesi con il senso stesso dell' "aggiornamento", nel tempo, delle tariffe.

La necessità dell'aggiornamento nasce a fronte di una continuità, nell'ambito della quale valutare se nel tempo sono intervenuti elementi di novità, attuando eventualmente gli opportuni adeguamenti.

Di contro è del tutto illogico ed illegittimo, nel predetto "continuum", definire elementi tanto distanti nel tempo (allo stato, le tariffe definitive precedenti a quelle del 2014 sono le tariffe del 2002!) senza aver previamente definito quelli intermedi.

Nel caso di specie, mancando la definizione delle tariffe nel periodo 2003-2013, la struttura commissariale ha operato un aggiornamento tariffario per il 2014 senza ponderare il progressivo evolvere nel tempo degli elementi considerati dall'art. 8-sexies del D.Lgs. n. 502/1992 (definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e relative previsioni di spesa, innovazione tecnologica e organizzativa, andamento del costo dei principali fattori produttivi).


Peraltro tali considerazioni sono state già esternate alla struttura commissariale all'incontro del 19/05/2014, allorquando, essendo state convocate le associazioni per un confronto sulla determinazione delle tariffe per il 2014, la ricorrente ASPAT rilevava l'inutilità dell'adozione di un nuovo aggiornamento tariffario prima della definizione delle tariffe per gli anni

pregressi, che ben avrebbero potuto avere ultrattività anche per l'anno in corso ed i futuri.

Di tanto, tuttavia, la struttura commissariale non ha tenuto alcun conto, e ciò conferma le predette censure sulla mancata ponderazione che ha inficiato la redazione delle tariffe aggiornate per 2014.

Anche per tale motivo le tariffe impugnate sono erronee ed illegittime e vanno annullate.

**CONCLUSIONI:** Accogliersi il ricorso, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore.

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy

## RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53:

L'anno 2014 il giorno 14 del mese di novembre ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia Kivel Mazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore di Aspat ed altri, ho notificato il suesteso atto:

1) attribuendo il n. 2036. del mio registro cronologico, alla **Regione Campania** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

2) attribuendo il n. 2037 del mio registro cronologico, al **Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario** dom.to presso la Regione Campania in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

3) attribuendo il n. 2038 del mio registro cronologico, al **Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro del Settore Sanitario** dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz,11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy


4) attribuendo il n. 2039 del mio registro cronologico, alla **ASL Napoli 1 Centro** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Napoli alla Via comunale del Principe n. 13/A, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy


5) attribuendo il n. 2040 del mio registro cronologico, alla **ASL Napoli 2 Nord** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica alla Via Corrado Alvaro n. 8 Monteruscello (Pozzuoli NAPOLI), rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

6) attribuendo il n. 2041 del mio registro cronologico, alla **ASL Napoli 3 Sud** in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Via Marconi n. 66 (ex Pres. Bottazzi) Torre del Greco (NA), rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy

7) attribuendo il n. 2042 del mio registro cronologico, alla ASL Avellino in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Avellino alla Via degli Imbimbo n. 10/12, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy


8) attribuendo il n. 2043 del mio registro cronologico, alla ASL Benevento in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica alla Via Oderisio n. 1 Benevento, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy


9) attribuendo il n. 2044 del mio registro cronologico, alla ASL Caserta in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Caserta alla Via Unità Italiana n. 28, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy


10) attribuendo il n. 2045 del mio registro cronologico, alla ASL Salerno in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica in Salerno alla Via Nizza n. 146, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy

11) attribuendo il n. 2046 del mio registro cronologico, al Ministero della Salute in persona del legale rapp.te p.t. presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis Via Diaz n. 11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli


  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy

12) attribuendo il n. 2047 del mio registro cronologico, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz,11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

  
Avv. Patrizia Kivel Mazuy

13) attribuendo il n. 2048 del mio registro cronologico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in persona del legale rapp.te p.t. dom.to per la carica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli che lo rapp.ta e difende in giudizio ope legis in Napoli Via Diaz,11, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy



N. Raccomandata

76657793540-2



### Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. n. 1818) - SL (I) Ed. 09/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	DESTINATARIO REGIONE CAMPANIA VIAPIZZA SANITA LUCIA C.A.P. _____ COMUNE NAPOLI N° CIV. 81 PROV. _____
<b>MITTENTE</b>	MITTENTE ANNA PATRIZIA KANEL HAZOY VIAPIZZA CORANUSCI 80122 COMUNE NAPOLI N° CIV. 10 PROV. _____

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.
--	-------------------------------

Fraz. 40391

Sez. 13 Operaz. 0354

Causale: AG

14/11/2014 18:39

Peso gr.: 102

Tariffa € 9,95 Affr. € 9,95

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo®: 766108064232

(eccitazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657793537-8



### Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. n. 1818) - SL (I) Ed. 09/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	DESTINATARIO COMMISSIONARIO AD ALTA SEI SINI REGIONE CAMPANIA VIA S. LUCIA VIAPIZZA C.A.P. _____ COMUNE NAPOLI N° CIV. 81 PROV. _____
<b>MITTENTE</b>	MITTENTE ANNA PATRIZIA KANEL HAZOY VIAPIZZA CORANUSCI 80122 COMUNE NAPOLI N° CIV. 10 PROV. _____

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.
--	-------------------------------

Fraz. 40391

Sez. 13 Operaz. 0353

Causale: AG

14/11/2014 18:38

Peso gr.: 102

Tariffa € 9,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. Bollo®: 766108064210

(eccitazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76657793539-0



### Posteitaliane

EP7095-EP0408 - Mod. 22 AG - MOD. 0407 (ex 6018) - St. (F) Ed. 03/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>		RICEVUTA	
CONTRASSEGNO IN ACCIA ANTI-DIELE. SIAIO A NAPOLI			
VIA PIAZZA			
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
80145	NAPOLI	11	
<b>MITTENTE</b>			
AN. PATRIZIA KAVEL MARZU			
VIA PIAZZA SOCRANISSA			
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
80122	NAPOLI	10	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0352  
 Causale: AG 14/11/2014 18:37  
 Peso gr.: 102 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766108064221  
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76657793542-5



### Posteitaliane

EP7095-EP0408 - Mod. 22 AG - MOD. 0407 (ex 6018) - St. (F) Ed. 03/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>		RICEVUTA	
ASL NAPOLI 1 CENTRO			
VIA EDIMUNALE DEL PRINCIPALE			
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
80145	NAPOLI	13/A	
<b>MITTENTE</b>			
AN. PATRIZIA KAVEL MARZU			
VIA PIAZZA SOCRANISSA			
C.A.P.	COMUNE	N° CIV.	PROV.
80122	NAPOLI	10	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0351  
 Causale: AG 14/11/2014 18:36  
 Peso gr.: 102 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 766108064265  
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76657793547-0



# Posteitaliane

EP0765-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (ex-wms12) - SL (I) Ed. 03/04

## RACCOMANDATA

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	ASL NAPOLI 2 NORD DESTINATARIO VIA CARACALDO ALVALE 8 N° CIV. 80132 MONTE RUSCELLO COMUNE NA PROV.
<b>MITTENTE</b>	AN PATRICIA KIVEL HAREUY MITTENTE VIA PIAZZA GORGANUSA 10 N° CIV. 80122 NAPOLI COMUNE NA PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.
--	-------------------------------

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0350  
Causale: AG 14/11/2014 18:34  
Peso gr.: 101 Tariffa € 8,95 Affr. € 0,95  
Serv. Agg.: AR  
Codice AR: 766108064254 TASSE  
(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657793541-4



# Posteitaliane

EP0765-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 0400 (ex-wms12) - SL (I) Ed. 03/04

## RACCOMANDATA

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	ASL NAPOLI 3 SUD DESTINATARIO VIA MARCONI 66 N° CIV. 80132 MONTE RUSCELLO COMUNE NA PROV.
<b>MITTENTE</b>	AN PATRICIA KIVEL HAREUY MITTENTE VIA PIAZZA GORGANUSA 10 N° CIV. 80122 NAPOLI COMUNE NA PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	<input type="checkbox"/> A.R.
--	-------------------------------

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0349  
Causale: AG 14/11/2014 18:33  
Peso gr.: 101 Tariffa € 8,95 Affr. € 0,95  
Serv. Agg.: AR  
Codice AR: 766108064243 TASSE  
(accettazione manuale)

N. Raccomandata

76657793545-8



### Posteitaliane

EP0785-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. vers. 18) - SL (4) Ed. 03/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>		ASL AVELLINO		RICEVUTA	
VIA/PIAZZA		VIA DEGLI ULIVAIANO		N° CIV. 10/12	
CAP		83100		PROV. AVELLINO	
COMUNE		AVELLINO		PROV. NA	
<b>MITTENTE</b>		AW PATRIZIA KIVEL HARUY		RICEVUTA	
VIA/PIAZZA		VIA G. GRAMSCI		N° CIV. 10	
CAP		80122		PROV. NA	
COMUNE		NAPOLI		PROV. NA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40391 Sez. 15 Operaz. 0348  
 Causale: AG 14/11/2014 18:32  
 Peso gr.: 101 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Corbelle AR: 766108064298  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657793544-7



### Posteitaliane

EP0785-EP0488 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex. vers. 18) - SL (4) Ed. 03/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>		ASL AVELLINO		RICEVUTA	
VIA/PIAZZA		VIA DEGLI ULIVAIANO		N° CIV. 9	
CAP		83100		PROV. AVELLINO	
COMUNE		AVELLINO		PROV. NA	
<b>MITTENTE</b>		AW PATRIZIA KIVEL HARUY		RICEVUTA	
VIA/PIAZZA		VIA G. GRAMSCI		N° CIV. 10	
CAP		80122		PROV. NA	
COMUNE		NAPOLI		PROV. NA	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0347  
 Causale: AG 14/11/2014 18:31  
 Peso gr.: 101 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Corbelle AR: 766108064287  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657793543-6



### Posteitaliane

EP0795-EP0409 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXVETRIB) - St. (4) Ed. 03/24

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA

<b>DESTINATARIO</b>	ASL CASERTA		
DESTINATARIO	VIA VALLA ITALIANA		22 N° CIV.
	VIA PIAZZA		PROV.
	CAP. 81100	CASERTA	
		COMUNE	
<b>MITTENTE</b>	ANNA PARRICIA KIVEL MARUY		
MITTENTE	VIA PIAZZA GORGANSCI		10 N° CIV.
	VIA PIAZZA		PROV.
	CAP. 80122	NAPOLI	
		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0342  
 Causale: AG 14/11/2014 18:27  
 Peso gr.: 167 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. BOLLAR: 766108064276  
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76657793546-9



### Posteitaliane

EP0795-EP0409 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXVETRIB) - St. (4) Ed. 03/24

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

RICEVUTA

<b>DESTINATARIO</b>	ASL SENERNO		
DESTINATARIO	VIA MARZIA NO 116		N° CIV.
	VIA PIAZZA		PROV.
	CAP. 81100	SENERNO	
		COMUNE	
<b>MITTENTE</b>	ANNA PARRICIA KIVEL MARUY		
MITTENTE	VIA PIAZZA GORGANSCI		10 N° CIV.
	VIA PIAZZA		PROV.
	CAP. 80122	NAPOLI	
		COMUNE	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
 Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0346  
 Causale: AG 14/11/2014 18:30  
 Peso gr.: 101 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. BOLLAR: 766108064301  
 (accettazione manuale) **TASSE**

N. Raccomandata

76657378867-8



### Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 64001 (per versare) - S. 14 Ed. 03/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	
Ministero Economico e Finanze	
Distribuzione Distribuzione Globale	
Via Napoli - Via Day 104	
C.A.P. _____	
COMUNE _____	
PROV. _____	
<b>MITTENTE</b>	
AW PATRIZIA KIVEL KAZAY	
Via GRATESCI N. 10	
S. PIAZZA _____	
C.A.P. _____	
COMUNE NAPOLI	
PROV. _____	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0345  
 Causale: AG 14/11/2014 18:27  
 Peso gr.: 167 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Rec. AR: 766108064700  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657378865-5



### Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 64001 (per versare) - S. 14 Ed. 03/04

#### Accettazione **RACCOMANDATA**

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	
Ministero delle Solerte dottoressa	
Distribuzione Stato in Napoli	
Via Day 104	
C.A.P. _____	
COMUNE _____	
PROV. _____	
<b>MITTENTE</b>	
AW PATRIZIA KIVEL KAZAY	
Via GRATESCI N. 10	
S. PIAZZA _____	
C.A.P. _____	
COMUNE NAPOLI	
PROV. _____	

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40391 Sez. 13 Operaz. 0345  
 Causale: AG 14/11/2014 18:29  
 Peso gr.: 101 Tariffa € 8,95 Affr. € 8,95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Rec. AR: 766108064756  
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76657378868-9



## Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MCC. 04001 (ex 0401) - St. 1/1 Ed. 03/04

### Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

<b>DESTINATARIO</b>	<b>MITTENTE</b>
DESTINATARIO St. Hrusk, lavoro e Politiche Social. 10 Bwoc, Distrett. Napoli - Via Piazza C.A.P. 80122 COMUNE Napoli PROV. NA	MITTENTE Dott. Patrizio Kivel Rogy Via Via Piazza Gramsci N. 10 80122 Napoli C.A.P. 80122 COMUNE Napoli PROV. NA

SERVIZI ACCESSORI  
RICHIESTI  
Contrassegnare la  
casella interessata

A.R.

Fraz. 40391

Sez. 13

Operaz. 0344

Causale: AG

14/11/2014 18:28

Peso gr.: 167

Tariffa €

8,95 Affr. € 8,95

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766108064698

(accettazione manuale)

TASSE